

## LAVORO PENITENZIARIO

### Le controversie appartengono alla competenza del Giudice del Lavoro

La Corte Costituzionale con pronuncia del 27 ottobre 2006 n.341 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'articolo 69, comma 6, lettera \_\_) della legge n.354/1975 che prevede la competenza del magistrato di sorveglianza per reclami dei detenuti e degli interinati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali.”

Dunque il detenuto lavoratore se sorgono controversie inerenti il suo rapporto di lavoro deve rivolgersi al Tribunale del Lavoro.

In sostanza la Corte Costituzionale con la sentenza n.341/2003 ha ritenuto che il lavoro dei detenuti sia che venga svolto in favore all'Amministrazione penitenziaria sia che venga effettuata alle dipendenze di terzi e ciò in quanto i diritti connessi alla posizione lavorativa non sono annullati della condizione detentiva.